

*Liquidazione dei compensi agli incaricati del curatore  
in caso di contestazione*

Cassazione civile, sez. I, 24 giugno 2016, n. 13173. Presidente Nappi. Relatore Didone.

**Fallimento - Crediti prededucibili - Compensi spettanti agli incaricati del curatore - Liquidazione - Contestazione - Reclamo al collegio ex art. 26 l.f.**

*L'art. 111-bis, comma 1, legge fall., introdotto dalla novella del D. Lgs. n. 5 del 2006, mentre conferma la necessità di ricorrere al procedimento di verifica dei crediti per quelli prededucibili che risultino comunque contestati, in relazione ai compensi spettanti agli incaricati del curatore, prevede oggi espressamente, per il caso di contestazione, che la liquidazione degli importi spettanti ai detti incaricati avvenga "con il procedimento di cui all'art. 26", cioè tramite reclamo al collegio, cui ancora oggi sono legittimati, oltre naturalmente al curatore e al professionista cui si riferisce la liquidazione, il fallito e qualunque altro interessato.*

*(Massima a cura di Redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata)*

Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Messina ha parzialmente accolto il reclamo proposto dalla fallita CMS s.p.a., con l'intervento adesivo del creditore CECOM s.r.l., contro il provvedimento con il quale il giudice delegato aveva liquidato a V.A. e a G.A. - già difensori della procedura - i compensi relativi ai giudizi nei quali avevano assistito il fallimento.

Il tribunale, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione della società fallita argomentando che era prossima la chiusura del fallimento per rinuncia dei creditori e che la fallita aveva interesse alla rideterminazione dei compensi che sarebbero rimasti a suo carico, ha provveduto a rideterminare i compensi stessi alla luce di diversa determinazione del valore della controversia.

Contro il decreto, con distinti ricorsi poi riuniti, il V. e il G. hanno proposto ricorso per cassazione affidato, rispettivamente, a undici e a quattro motivi.

Resiste con distinti controricorsi la CMS s.p.a.

Motivi della decisione

1. - Trattandosi di ricorsi riuniti proposti avverso il medesimo provvedimento, occorre procedere al loro esame congiunto, iniziando da quelli formulati dal V..

Con il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., sotto il profilo del mancato esame dell'eccezione di difetto di legittimazione processuale del legale rappresentante della società fallita a proporre reclamo L. Fall., ex art. 26.

Con il secondo motivo assume vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), sempre in riferimento alla esposta eccezione di difetto di legittimazione processuale.

Con il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c., per ultrapetizione, avendo la società fallita impugnato soltanto due delle cinque liquidazioni contenute nel decreto del giudice delegato.

Con il quarto motivo assume vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), in relazione all'esatta individuazione delle questioni oggetto del reclamo della fallita.

Con il quinto motivo rileva ulteriore vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), stante l'insanabile contrasto tra le attività professionali prese in esame nel corpo della motivazione del decreto impugnato e quelle poi liquidate in seno al dispositivo.

Con il sesto motivo torna a sostenere la violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il tribunale rideterminato i compensi spettanti in relazione ad una attività professionale che non era stata oggetto di impugnazione.

Con il settimo motivo assume la violazione degli artt. 10 e 14 c.p.c., della L. n. 1051 del 1957, art. 1, del D.M. n. 585 del 1994, art. 6, e del D.M. n. 127 del 2004, art. 6, avendo il tribunale applicato il criterio del valore effettivo della controversia, nonostante il valore delle cause fosse stato in concreto dichiarato e non presunto.

Con l'ottavo motivo censura la falsa applicazione della L. n. 1051 del 1957, art. 1, del D.M. n. 585 del 1994, art. 6, e del D.M. n. 127 del 2004, art. 6, nonchè il vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non potendosi invocare il criterio del valore effettivo della controversia nelle cause di valore indeterminato.

Con il nono motivo lamenta ancora la falsa applicazione della L. n. 1051 del 1957, art. 1, e del D.M. n. 585 del 1994, art. 6, commi 1, 2 e 4, e del D.M. n. 127 del 2004, art. 6, nonchè il vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo il collegio erroneamente ritenuto di valore indeterminabile cause riferite a diritti suscettibili di esatta valutazione economica.

Con il decimo motivo torna a censurare la falsa applicazione della L. n. 1051 del 1957, art. 1, del D.M. n. 585 del 1994, art. 6, e del D.M. n. 127 del 2004, art. 6, nonchè il vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo omesso il tribunale di tenere conto del valore dei diversi interessi perseguiti dalle parti.

Con l'undicesimo motivo reitera la doglianza di falsa applicazione della L. n. 1051 del 1957, art. 1, del D.M. n. 585 del 1994, art. 6, e del D.M. n. 127 del 2004, art. 6, nonchè del vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poichè il tribunale ha ridotto i compensi liquidati ai difensori della curatela, argomentando unicamente sul valore della prestazione resa da esso ricorrente.

2. - Quanto al ricorso proposto dal G.

Con il primo motivo assume la violazione dell'art. 10 c.p.c., comma 1, e art. 14 c.p.c., e del D.M. n. 127 del 2004, art. 6, comma 2, avendo il tribunale applicato il criterio del valore effettivo della controversia, nonostante il valore delle cause fosse stato in concreto dichiarato e non presunto.

Con il secondo motivo denuncia la falsa applicazione dell'art. 14 c.p.c., e del D.M. n. 127 del 2004, art. 6, commi 2 e 5, nonchè vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 51, avendo il tribunale erroneamente ritenuto le cause patrociniate di valore indeterminabile.

Con il terzo motivo rileva vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), in quanto il valore delle cause patrocinata da esso ricorrente era suscettibile di esatta determinazione.

Con il quarto motivo assume la violazione del D.M. n. 127 del 2004, art. 6, commi 1 e 2, avendo fatto il collegio erronea applicazione del principio di adeguatezza e proporzionalità degli onorari di avvocato alla effettiva portata della controversia.

3. - Il primo e secondo motivo del ricorso del V., sostanzialmente sovrapponibili, sono inammissibili, trattandosi di censure nuove, formulate per la prima volta in sede di legittimità.

Il ricorrente afferma di avere eccepito innanzi al tribunale il difetto di legittimatio ad processum di C.F., legale rappresentante della CMS s.p.a., senza che il collegio avesse poi pronunciato alcunchè sulla detta eccezione. In realtà, dalla lettura degli atti, consentita a questa Corte trattandosi di un vizio processuale, emerge che nella sua comparsa di risposta (pag. 2), il V. si limitò a rilevare che l'indicazione del C. quale "legale rappresentante della fallita Cm5 s.p.a.", contenuta in seno al reclamo proposto innanzi al collegio, "è certamente infondata in diritto: non può esservi dubbio, allo stato, che l'unico legale rappresentante della società è il Curatore fallimentare".

Dunque, innanzi al primo giudice, il V. non eccepì affatto il difetto di legittimazione processuale del C., ma intese solo contestare - del tutto infondatamente, atteso che il fallimento di una società non determina certo la cessazione dei suoi organi sociali (Cass. 30 settembre 2009, n. 20947) - che l'amministratore di una società fallita, in pendenza della procedura fallimentare, potesse proporre una qualsivoglia azione giudiziale, in luogo del curatore fallimentare.

Va soggiunto che neppure potrebbe dubitarsi della legittimazione della società fallita ad impugnare i decreti di liquidazione resi dal giudice delegato, ai sensi della L. Fall., art. 25, n. 7), attraverso il reclamo L. Fall., ex art. 26.

Al riguardo è opportuno premettere che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, espresso prima della riforma della legge fallimentare introdotta dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, anche il debito cosiddetto "di massa" che fosse controverso per non essere stato contratto direttamente dagli organi del fallimento doveva essere verificato attraverso il procedimento previsto dalla L. Fall., art. 92 e segg., inteso come l'unico idoneo ad assicurare il principio della concorsualità anche nella fase della cognizione, implicando esso la necessaria partecipazione ed il contraddittorio di tutti i creditori.

Tale principio non valeva, invece, nel caso dei compensi spettanti, sempre in prededuzione ovviamente, ai soggetti incaricati direttamente dalla procedura fallimentare, poichè qui la competenza alla liquidazione era posta dal legislatore direttamente in capo al giudice delegato ai sensi del ricordato L. Fall., art. 25, n. 7), (Cass. 13 luglio 2007, n. 15671).

Ora, mentre il procedimento di verifica regolato nel capo V della legge fallimentare, anche in relazione a crediti prededucibili, si concludeva con un provvedimento sempre impugnabile dai creditori e -

oggi - anche dal curatore, ma giammai dal fallito, quest'ultimo invece poteva proporre reclamo avverso tutti i decreti resi dal giudice delegato "salvo disposizione contraria" (L. Fall., art. 26, comma 1); e nella legge fallimentare non era dato rinvenire alcuna norma che, in relazione ai soli

decreti di liquidazione emessi dal giudice delegato L. Fall., ex art. 25, n. 7), sottraesse al fallito una siffatta legittimazione.

Del resto, la L. Fall., art. 111 bis, comma 1, introdotto dalla ricordata novella del D.Lgs. n. 5 del 2006 - norma inapplicabile *ratione temporis* nella vicenda sottoposta all'esame della Corte -, mentre conferma la necessità di ricorrere al procedimento di verifica dei crediti per quelli prededucibili che risultino comunque contestati, in relazione ai compensi spettanti agli incaricati del curatore, prevede oggi espressamente, per il caso di contestazione, che la liquidazione degli importi spettanti ai detti incaricati avvenga "con il procedimento di cui all'art. 26", cioè tramite reclamo al collegio, cui ancora oggi sono legittimati, oltre naturalmente al curatore e al professionista cui si riferisce la liquidazione, il fallito e qualunque altro interessato.

4. - Il terzo, quarto, quinto e sesto motivo del ricorso del V., da esaminare congiuntamente stante la loro intima connessione, sono tutti infondati.

A differenza di quanto denunciato dal ricorrente nei motivi in esame, il provvedimento reso in sede di reclamo dal Tribunale di Messina ha sottoposto a riesame esclusivamente due fra le plurime liquidazioni rese dal giudice delegato in favore del V., l'una riferita ad un giudizio celebrato innanzi al Tribunale di Messina e l'altra concernente una lite innanzi alla locale corte d'appello, restando pertanto parimenti escluse, da un lato, la denunciata ultrapetizione e, dall'altro, la contestata omessa pronuncia sulle questioni devolute.

5. - Il settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo motivo del ricorso V., nonché il primo, secondo e terzo motivo del ricorso del G., intimamente connessi e concernenti in definitiva le medesime questioni, possono essere esaminati congiuntamente e sono tutti infondati.

Il giudice del reclamo nel rideterminare gli importi liquidati in favore dei suddetti professionisti, ha chiaramente ritenuto di applicare il D.M. n. 127 del 2004, art. 6, comma 2, - all'epoca vigente -, a tenore del quale "Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello, presunto a norma del codice di procedura civile".

E questa Corte ha già precisato che, in forza della richiamata disposizione, in sede di liquidazione degli onorari professionali a carico del cliente, al giudice, qualora venga ravvisata una manifesta sproporzione tra il *petitum* della domanda e l'effettivo valore della controversia, è riservato un generale potere discrezionale di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, verificando in concreto l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare in relazione alle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se, al fine di determinare le competenze dovute al legale, l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo, ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all'effettivo valore della causa (Cass. 31 maggio 2010, n. 13229).

Va soggiunto che nel richiamo al "valore presunto a norma del codice di procedura civile", il cennato art. 6, comma 2, dell'abrogata tariffa, ha semplicemente inteso riferirsi a tutte le regole dettate dal codice di rito, ivi compresa quella fissata dal combinato disposto degli artt. 10 e 14 c.p.c. - correlata all'indicazione del quantum nella domanda nelle cause relative a somme di danaro o beni mobili -, per la determinazione del valore della controversia, attribuendo al giudice una generale facoltà discrezionale (ove ravvisi la suesposta manifesta sproporzione tra il formale *petitum* e

l'effettivo valore della controversia), di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia (Cass. 8 febbraio 2012, n. 1005).

Dunque, correttamente il tribunale, con motivazione sufficientemente argomentata che non si presta a censure di sorta, ha ritenuto che nei vari giudizi patrocinati dagli avv.ti V. e G. il petitum indicato dai difensori nei rispettivi scritti difensivi, fosse manifestamente sproporzionato rispetto al valore effettivo delle controversie sottoposte al vaglio del giudice.

Una volta accertata siffatta sproporzione, dovendo determinare quale fosse il vero valore delle liti patrocinate dai difensori della procedura, con apprezzamento in fatto adeguatamente motivato e, come tale, non suscettibile di riesame in questa sede, ha ritenuto che si trattasse di cause tutte rientranti nello scaglione previsto dall'abrogata tariffa per le liti di valore "di particolare importanza e indeterminabile", procedendo alle conseguenti riliquidazioni dei compensi spettanti ai professionisti.

6. - Il quarto motivo del ricorso del G. è inammissibile.

Come visto in precedenza, il collegio ha rideterminato i compensi spettanti al difensore della curatela facendo applicazione del D.M. n. 127 del 2004, art. 6, comma 2, oggi abrogato; il rigetto di tutte le censure riferite a siffatto criterio di liquidazione, rende quindi inammissibile ogni doglianza riferita all'altra ratio decidendi del provvedimento impugnato, fondata sul principio - di matrice giurisprudenziale - di adeguatezza e proporzionalità degli onorari all'attività professionale svolta.

7. - Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge i ricorsi riuniti.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute dalla resistente, liquidate in Euro 1.800,00, in essi compresi Euro 1.600,00 per onorari di avvocato, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 31 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016.